



COMUNE di MAIERA'

(Provincia di COSENZA)

UFFICIO DEL SINDACO

Via ortaglie, n. 1, 87020 - Maierà (CS) - tel. 0985.889102, fax 0985.889155

ORDINANZA

N. 05 DEL 10.03.2020

IL SINDACO

Visto l'evolversi dell'emergenza relativa all'epidemia di Coronavirus, con l'aumento delle segnalazioni dei casi di contaminazione in Italia;

Vista la necessità di attuare tutte le misure atte a limitare le possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli di attenzione, predisponendosi comunque ad affrontare possibili emergenze locali;

Vista la necessità di coordinare gli interventi in merito, facilitando il controllo delle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale e Carabinieri del Comando Stazione Locale, al fine di controllare le effettive necessità degli spostamenti da e verso il territorio comunale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21.02.2020;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22.02.2020;

Visto il decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. recante "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Visto il decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. recante "misure per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" del 09.03.2020 che estende le misure previste dall'ordinanza del 08 marzo 2020 a tutto il territorio comunale;

Visto le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23.02.1978, secondo cui il Sindaco può emanare urgenti ordinanze in materia di Igiene, Sanità Pubblica e Polizia veterinaria estese all'intero territorio comunale;

Visto l'art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della sicurezza pubblica, nonché l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco analoghi poteri per fronteggiare situazioni di pericolo di carattere igienico;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 285/1992;

Visto il DPR 495/1992;

Visto l'art. 32 della Legge 833/1978;

Vista le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 5 del 11.03.2020, n. 7 del 14.03.2020;

Considerato che alla data odierna continua a registrarsi un incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria;

ORDINA

La chiusura dell'accesso e dell'uscita del territorio comunale, di tutte le strade secondarie, mediante interdizione al traffico veicolare, mediante posizionamento di barriere inamovibili, nei seguenti punti:

Fiume Corvino a partire dalla fine della strada Vrsi-Pietratagliata, Strada Foresta a confine con il Comune di Buonvicino, Strada Sagarote a confine con il territorio di Diamante, strada Mandraglie a confine con il territorio di Diamante, strada Muscivivo a confine con il territorio di Diamante, bretella di collegamento strada Arieste con la S.P. Cirella di Diamante (uscita presso l'abitazione della sig.ra Presta).-

PRECISA

Che l'accesso al territorio è garantito dalla S.P. ed ex S.P. Diamante-Vrsi-Maierà-Cirella.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

Presidente Giunta Regione Calabria

Prefetto Cosenza

Carabinieri Diamante

Servizio emergenza 118

ASP Cosenza

Che il responsabile del procedimento, per l'esecuzione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. è individuato nell'operatore di P.M. Angelo Magurno;

Che l'ufficio tecnico adotterà gli atti conseguenziali per la chiusura degli accessi sopraelencati;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale della Calabria, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Dalla residenza municipale li, 19.03.2020

IL SINDACO
(Geom. Giacomo DE MARCO)

